



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 29 del 10/02/2022

Oggetto: ART.53 LR 24/2017 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI RIFORNIMENTO CARBURANTI CON REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA PER AUTOTRENI COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LR 24/2017

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018 ;

PREMESSO:

che il Comune di Fidenza con nota PEC n. 28525 del 27.10.2021 ha trasmesso l'istanza di Permesso di Costruire n. 39/2021 per la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17 e della L. 241/1990 e s.m.i. per la valutazione del progetto di ampliamento della stazione di rifornimento carburanti con realizzazione di area di sosta per autotreni previa variante agli strumenti della pianificazione comunale, presentata dalla Ditta Socogas S.p.A. secondo la procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017;

che lo Scrivente Servizio della Provincia di Parma con nota PEC n. 29987 del 10.11.2021 ha richiesto, ad integrazione della documentazione già presentata, gli elaborati relativi alla variante

agli strumenti urbanistici comunali. Nella stessa nota sono state richieste integrazioni tecniche anche dal Servizio Viabilità della Provincia, competente per il tratto di SP 12 prospiciente l'area in oggetto;

che il Comune di Fidenza con note protocollo n. 837 del 17.01.2022 e n. 1177 del 19.01.2022 ha provveduto ad inoltrare le integrazioni richieste;

che l'Amministrazione Provinciale nell'ambito della stessa procedura di cui all'art. 53 della L.R. 24/17 esprime un parere con Decreto Presidenziale, al termine del periodo di deposito e dopo la chiusura della Conferenza dei servizi, previa acquisizione di tutti i contributi degli enti competenti in materia ambientale in cui viene valutata la variante urbanistica e viene espresso il parere motivato sulla Valsat ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n.4/2008;

che il Comune di Fidenza ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica, comprensivi del Documento di Valsat - Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS che evidenzia che il progetto e la relativa variante urbanistica non determinano effetti significativi sull'ambiente e non incidono in maniera significativa sulle componenti ambientali;

CONSTATATO:

che il progetto oggetto del presente art. 53 LR 24/17, prevede l'ampliamento di una stazione di rifornimento carburanti posizionata lungo la SP12, in località San Michele Campagna, mediante la realizzazione di una nuova area di sosta per autotreni di circa 1800 mq sul retro dell'esistente impianto;

che il parcheggio dotato di specifici stalli per la sosta e un impianto di videosorveglianza, sarà delimitato da cordonate e dotato di pali per l'illuminazione della zona di sosta;

che verrà integrato l'esistente sistema di trattamento delle acque meteoriche del distributore già autorizzato con A.U.A. in corso di validità (riferimento 392/SUAP/2018 intestata alla ditta ERRE Service snc);

che, al momento non esiste nella zona a ridosso del casello autostradale di Fidenza alcuna area dedicata alla sosta degli autotreni e l'intervento in oggetto si propone come miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e come soluzione per la riduzione dell'inquinamento da mezzi pesanti in quanto si offre come potenziale soluzione alla circolazione e sosta dei mezzi stessi in aree non destinate a tale scopo quali da esempio l'uscita autostradale;

che tale intervento è previsto su un'area attualmente destinata a vocazione agricola, per tale motivo viene proposta la variante agli strumenti urbanistici dei mappali 249, 215 e 214 per un totale di circa 2700 mq al fine di assegnare alle aree la destinazione ambito "distributori carburanti" (art. IV.36 delle norme RUE) adeguando contestualmente la relativa cartografia di PSC e di RUE;

si rende pertanto necessario un adeguamento dello strumento comunale al fine di garantire la piena coerenza urbanistica dell'intervento previsto;

che dall'analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione per l'area oggetto d'intervento, si evidenzia che:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (adottato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 4 del 17 dicembre 2015 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019) classifica la porzione di territorio interessata dall'intervento in oggetto come "area interessata da alluvione rara (P1) del reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)". Nelle aree interessate da alluvione rara (aree P1), trovano applicazioni le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di

cui il P.T.C.P. della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell'art.57 del D.Lgs n.112/98 sia sotto il profilo cartografico che normativo;

- sempre il PGRA classifica, inoltre, l'area in questione come "area *interessata da alluvione poco frequente (P2) del reticolo secondario di pianura (RSP)*"; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016):

- *di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;*

- *di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.*

che con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP non emergono profili di incompatibilità rispetto alle azioni di piano proposte;

che l'area in oggetto è riconosciuta "poco vulnerabile" sotto il profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – *Classi di Vulnerabilità*);

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008 si ritengono non necessari approfondimenti in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

CONSIDERATO

che il Servizio Viabilità della Provincia di Parma, a seguito della valutazione del progetto per quanto di competenza, ha evidenziato l'opportunità di valutare soluzioni alternative allo scarico delle acque del piazzale aggiuntivo per la sosta autotreni direttamente nella cunetta stradale, ribadendo che la funzione della stessa dovrebbe essere quella di raccogliere le acque superficiali della sola piattaforma stradale;

che tale soluzione, escludente lo scarico diretto in cunetta, risulta finalizzata alla stessa sicurezza stradale per i mezzi in transito;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto e alla necessaria proposta di variante urbanistica;

che, preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi alla realizzazione del progetto in esame attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato significative criticità in merito ai principali aspetti ambientali e di compatibilità geologica connesse alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che prendendo atto dei contenuti del Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, attestante l'assenza di effetti rilevanti sul sistema delle componenti ambientali e relativo a modifiche rientranti nella fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 5 della L.R. 20/00 e s.m.i., si ritiene la Variante non assoggettabile alla procedura di ValSAT, nel rispetto delle possibili prescrizioni e/o indicazioni formulate dagli enti competenti in materia ambientale durante l'iter procedurale in corso;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere parere favorevole sulla variante urbanistica al PSC e RUE del Comune di Fidenza nell'ambito della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto della ditta Socogas S.p.A. (permesso di costruire n. 39/2021) relativo all'ampliamento di una stazione di rifornimento carburanti con realizzazione di area di sosta per autotreni, nel rispetto di quanto indicato dal Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia nel precedente CONSIDERATO;

di trasmettere altresì al Comune di Fidenza copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **436 /2022** ad oggetto:

" ART.53 LR 24/2017 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI RIFORNIMENTO CARBURANTI CON REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA PER AUTOTRENI COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LR 24/2017 "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 09/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale